


ORIGINALE



## COMUNE DI RIBERA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 215 del 18/12/2025

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

**Oggetto: Approvazione schema di convenzione M.S.N.A. e relativa autorizzazione al Dirigente ad Interim del I Settore alla stipula.**

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciotto del mese di dicembre, alle ore 16,30 e seguenti, nella sala delle adunanze di questo Comune, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
1	<b>RUVOLO MATTEO</b>	<b>SINDACO</b>	X	
2	<b>AUGELLO LEONARDO</b>	<b>VICE SINDACO</b>	X	
3	<b>CLEMENTE EMANUELE</b>	<b>ASSESSORE</b>	X	
4	<b>DI CARO GIOVANNI</b>	<b>ASSESSORE</b>	X	
5	<b>MICELI ROSALIA</b>	<b>ASSESSORE</b>		X
6	<b>SGRO' GIUSEPPE MARIA</b>	<b>ASSESSORE</b>	X	
		<i>N. presenti</i>	5	1

Presiede la seduta l'Avv. Matteo Ruvolo, nella qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) , del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Generale Dott. Leonardo Misuraca, il quale cura anche la redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Vista la L.R. 15 marzo 1963, n° 16, recante “Ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni.

Vista l’allegata proposta di deliberazione, avente per oggetto: **Approvazione schema di convenzione M.S.N.A. e relativa autorizzazione al Dirigente ad Interim del I Settore alla stipula.**

Visto che la stessa è munita dei prescritti pareri di legge;

Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, condividendone i contenuti;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

### **DELIBERA**

Di approvare integralmente l’allegata proposta di deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, con tutti i suoi elementi costitutivi, quali premesse, narrativa, motivazione e dispositivo, e che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Successivamente


## **LA GIUNTA COMUNALE**

Su proposta del Presidente, che evidenzia l’urgenza dell’immediata esecuzione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 12, comma 2 della L.R. 44/91.

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge,

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



# COMUNE DI RIBERA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Settore: 1°

Inserita nella deliberazione di Giunta

Servizio: Politiche Sociali

n. 215 del 18 DIC. 2025

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

<b>OGGETTO:</b>	<b>Approvazione schema di convenzione M.S.N.A. e relativa autorizzazione al Dirigente ad Interim del I Settore alla stipula</b>
-----------------	---

IL SINDACO  
Avv. Matteo Ruvolo

Premesso:

che sono stati collocati presso la struttura di 2° accoglienza “Prospettive Future” con sede operativa a Ribera in via Bonifacio n. 1, dal CPA “Prospettive Future” con sede operativa in Grotte (AG) in via F. Ingrao n. 174, con diversi verbali di trasferimento, al quale erano stati affidati dalla Questura di Agrigento ufficio Minori, in accordo con i Servizi Sociali del Comune di Grotte, pervenuti al nostro protocollo generale in date differenti ed annotati a molteplici numeri di protocollo;

che è obbligo garantire ai suddetti minori la permanenza in strutture residenziali adeguate;

che con la circolare n. 4822 del 5 maggio 2015, ai sensi della legge di stabilità 2015 sono state trasferite al Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione, le risorse relative al Fondo Nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, già operante presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art.23, comma 11,quinto periodo del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 e confermato con la legge 190/2014 art. 1 comma 181-182;

che con la sopracitata circolare n. 4822 sono state indicate le modalità di accesso al Fondo in oggetto ed evidenziati i tempi per l'inoltro delle relative richieste di contributo;

che, inoltre, il Comune di Ribera, in attesa del contributo da parte della Prefettura di competenza, non anticiperà il pagamento del servizio svolto.

che il Ministero dell'Interno ha fissato, a partire dal 1 luglio 2022, la retta di ricovero giornaliera ad €. 60,00 (IVA compresa) per ogni utente ricoverato giusta Circolare prot. n. 16153 del 19.05.2022;

Visto il D.D.G. n. 39 del 13/01/2023 con la quale l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali – ha autorizzato la comunità sopra citata lo svolgimento dell'attività assistenziale SEZIONE Minori di età 14-18 anni di genere maschile Tipologia Struttura di secondo livello dei Minori Stranieri Non accompagnati;

che il suddetto Ente è iscritto al n. 5782 dell'Albo Regionale sensi dall' Art. 26 della L.R. n° 22/86 per la stipula di convenzioni con i comuni per l'assistenza in favore di minori tipologia "Comunità alloggio" e strutture di accoglienza di 2° livello per MSNA;

Viste le Circolari:

- Circolare del Ministero dell'Interno prot. n.861 del 20/01/2016 (contributo giornaliero per accoglienza MSNA nella misura massima di € 45,00 IVA Inclusa);
- Circolare del Ministero dell'Interno prot. 16153 del 19/05/2022 (contributo giornaliero rideterminato nella misura massima di € 60,00 IVA Inclusa concesso unicamente in relazione ai costi effettivamente sostenuti);
- Circolare della Prefettura di Agrigento prot. n. 10024 del 09/02/2023 (Rideterminazione dell'importo del contributo in favore dei Comuni);
- Circolare della Prefettura di Agrigento prot. n. 51292 del 05/06/2025 (Modifica delle procedure per l'accesso al contributo da parte degli Enti Locali);
- Circolare della prefettura di Agrigento prot. n.56022 del 18/06/2025 (Erogazione contributi agli Enti Locali) con particolare riferimento: "Le citate direttive ministeriali rimarcano che il contributo viene concesso unicamente per i costi direttamente connessi all'accoglienza dei MSNA, ritenendo esclusi i costi indiretti sostenuti dal Comune, anche se parzialmente collegati all'accoglienza stessa, come ad esempio le retribuzioni del personale o le spese di struttura. In considerazione di quanto predetto codeste Amministrazioni Comunali sono pregate di far pervenire le richieste di contributo attenendosi rigorosamente a quanto indicato nella richiamata circolare del 2016, ritenendo superate e non più attuali eventuali contrastanti indicazioni fornite precedentemente alla presente".

**Considerato:**

che con la suindicata comunità alloggio, in data 16/12/2024, con numero di repertorio 100 (cento), era stata stipulata una convenzione per la durata fino al 31 dicembre 2025;

che la convenzione scadrà il 31/12/2025 e occorre rinnovarla, tenuto conto che nella stessa vi sono ancora ospitati minori stranieri non accompagnati;

che appare opportuno approvare una nuova convenzione fissando le condizioni economiche a tutela dell'Ente per come indicato nell'art. 11 del presente schema di convenzione;

Visto il nuovo schema di convenzione redatto dall'ufficio Politiche Sociali e allegato al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, sotto le lettere "A";

Dato atto

che il presente atto richiede solo parere di regolarità tecnica, posto che la presente non prevede assunzione di impegno di spesa o diminuzione di entrata e non comporta riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

che, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D. L.gs. n. 118/2011, dal 1° Gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti in nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;

Visto l'O.R.E.E.LL.;

Visti gli atti d'ufficio;

Tutto ciò premesso

## PROPONE

Prendere atto:

- 1) che presso la struttura di 2° accoglienza "Prospettive Future" con sede operativa a Ribera in via Bonifacio n. 1 attualmente vi sono ancora collocati minori stranieri non accompagnati;
- 2) che la suindicata comunità alloggio per M.S.N.A. con D.D.G. n. 39 del 13.01.2023 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali - Regione Siciliana – Servizio 6 – Albi e R.U.N.T.S. – Gestione e Vigilanza – è stata iscritta al n. 5782 dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, come previsto dall'art. 26 della L.R. 22/86, per la stipula delle convenzioni con i Comuni per la Sezione "Minori" di età 14-18 di genere maschile e la Tipologia "Struttura di Accoglienza di secondo Livello per Minori Stranieri Non Accompagnati" con sede operativa a Ribera in Via Bonifacio n. 1 per una ricettività di n. 14 unità;

- 3) che la precedente convenzione n. 100 del 16/12/2024, stipulata con la suindicata struttura di accoglienza scadrà il 31.12.2025 e occorre rinnovarla;
- 4) che è stato acquisito il solo parere di regolarità tecnica, posto che la presente non prevede assunzione di impegno di spesa o diminuzione di entrata e non comporta riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- 5) **approvare** il nuovo schema di convenzione redatto dall'ufficio Politiche Sociali e allegato al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, sotto le lettere "A";
- 6) **autorizzare il Dirigente ad Interim del I Settore**, Dott. Raffaele Gallo, a stipulare la convenzione, secondo lo schema allegato sotto la lettera "A", con la suddetta comunità alloggio con scadenza al 31 dicembre 2026

**di dare atto:**


7. che è stato acquisito il solo parere di regolarità tecnica, posto che la proposta non prevede assunzione di impegno di spesa o diminuzione di entrata e non comporta riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
8. che nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, che ai fini della pubblicità legale l'atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
9. di evidenziare che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e che, pertanto, verrà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente;
10. di dare alla presente proposta immediata esecuzione ai sensi dell' art. 12, comma 2°, della L.R. n° 44/91 in quanto occorre rinnovare la convenzione.

Ribera, li \_\_\_\_\_

Il Proponente

Il Sindaco

(Avv. Matteo Ruvolo)





**Comune di Ribera  
Libero Consorzio Comunale di Agrigento**

Proposta di deliberazione ad oggetto : **Approvazione schema di convenzione M.S.N.A. e relativa autorizzazione al Dirigente ad Interim del I Settore alla stipula**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

In relazione al disposto di cui all' art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 (TUEL)

**IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE I**

**esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.**

Ribera, 17/12/2015

**IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE I**  
(Dott. Raffaele Gallo)



## COMUNE DI RIBERA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

\*\*\*\*\*

### I SETTORE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

Via Raggi n. 58 - Tel. 0925-561153-155

#### CONVENZIONE CON STRUTTURE DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGANTI (MSNA)

REP. N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

Il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno \_\_\_\_\_ nei locali degli uffici Finanziari tra l'Amministrazione comunale di Ribera - codice fiscale \_\_\_\_\_, d'ora in avanti designata con il termine "Ente locale", per la quale interviene il Dott. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ quale interviene al presente nell'interesse e per conto del Comune di Ribera nella qualità di Dirigente ad Interim del 1° Settore - Servizio Politiche Sociali - ai sensi dell'art. 107 del DLgs. N. 267/2000 con codice fiscale del Comune di Ribera n. \_\_\_\_\_

E

La Soc. Coop. " \_\_\_\_\_ (P.I. \_\_\_\_\_) con sede legale in Sciacca, \_\_\_\_\_ s.n.c. 02741210849, e-mail \_\_\_\_\_ e P.E.C.: \_\_\_\_\_, in persona del suo I.r.p.t. \_\_\_\_\_ (Cod. Fisc. \_\_\_\_\_) nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ nella via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, gestore della "Struttura di accoglienza di secondo livello per Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA), presso l'immobile sito in \_\_\_\_\_, nella via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ per complessivi n. 14 posti, d'ora in avanti nel presente atto designato con il termine di "Ente Contraente", autorizzata a funzionare con Decreto Regione Siciliana - Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro Servizio 6 - Albi e R.U.N.T.S. - Gestione e Vigilanza - D.D.G. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ - iscritta al n. \_\_\_\_\_ dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, previsto dall'art. 26 della L.R. 22/86 per la stipula di convenzioni con i Comuni per la Sezione "Minori", per una capacità ricettiva di n. 14 posti di minori di età compresa tra 14-18 anni di genere maschile e la Tipologia "Struttura di accoglienza di secondo Livello dei Minori Stranieri Non Accompagnati"

Viste:

- la Circolare del Ministero dell'Interno prot. n.861 del 20/01/2016 (contributo giornaliero per accoglienza MSNA nella misura massima di € 45,00 IVA Inclusa);
- la Circolare del Ministero dell'Interno prot. 16153 del 19/05/2022 (contributo giornaliero rideterminato nella misura massima di € 60,00 IVA Inclusa concesso unicamente in relazione ai costi effettivamente sostenuti);
- la circolare della Prefettura di Agrigento prot. n. 10024 del 09/02/2023 (Rideterminazione dell'importo del contributo in favore dei Comuni);
- la Circolare della Prefettura di Agrigento prot. n. 51292 del 05/06/2025  
(Modifica delle procedure per l'accesso al contributo da parte degli Enti Locali):

- la Circolare della prefettura di Agrigento prot. n.56022 del 18/06/2025 (Erogazione contributi agli Enti Locali) con particolare riferimento: "Le citate direttive ministeriali rimarcano che il contributo viene concesso unicamente per i costi direttamente connessi all'accoglienza dei MSNA, ritenendo esclusi i costi indiretti sostenuti dal Comune, anche se parzialmente collegati all'accoglienza stessa, come ad esempio le retribuzioni del personale o le spese di struttura. In considerazione di quanto predetto codeste Amministrazioni Comunali sono pregate di far pervenire le richieste di contributo attenendosi rigorosamente a quanto indicato nella richiamata circolare del 2016, ritenendo superate e non più attuali eventuali contrastanti indicazioni fornite precedentemente alla presente".

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1

L'Ente Contraente si obbliga ad ospitare la Struttura di accoglienza di secondo livello per minori non accompagnati in premessa indicata avente le caratteristiche approssimative specificate, n. 14 minori stranieri non accompagnati su n. 14 posti complessivi, su disposizione delle Autorità Competenti

### Art. 2

La struttura di accoglienza di secondo livello per minori non accompagnati indicata, ha una capacità ricettiva di n. 14 posti ed ospita esclusivamente minori con un'età compresa tra i 14 e 17 anni. Nella struttura di accoglienza di secondo livello per MSNA possono, eccezionalmente, essere accolti minori di età inferiore ai 14 anni per espresse disposizioni dell'Autorità Competenti. Al compimento del 18<sup>o</sup> anno di età, il giovane deve essere dimesso dalla struttura e l'eventuale permanenza in struttura dovrà essere disposta in applicazione della normativa vigente.

### Art. 3

La struttura di accoglienza di secondo livello per minori non accompagnati, inserita nel normale contesto abitativo, è dotata di locali e servizi previsti dagli standard determinati con il decreto del Presidente della Regione Sicilia del 29 giugno 1988, così come integrato e modificato dal Decreto Presidenziale n. 513/2015

### Art. 4

L'Ente Contraente si impegna ad adibire presso nella struttura di accoglienza di secondo livello per minori stranieri non accompagnati il personale con rapporto di lavoro sub-ordinato previsto dalla normativa vigente.

Può, altresì, avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari e di obiettori di coscienza.

L'Ente Contraente, garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel piano di lavoro, cioè, formazione professionale o diploma di scuola media superiore e significativa esperienza professionale almeno biennale nel settore specifico. L'Ente Contraente si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamenti ai fini di una riqualificazione professionale.

Per i profili di natura sanitaria (medico, neuropsichiatra, logopedista, infermiere ecc.) l'Ente potrà avvalersi del Servizio Sanitario Regionale garantito dall'ASP competente per territorio secondo la vigente normativa.

L'Ente è comunque obbligato ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzata la presenza di operatori per numero e profili professionali, nel rispetto degli standard di cui al D.P.R. Reg. del 18.01/2016, n. 513.

### Art. 5

Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro sub-ordinato o autonomo verrà instaurato tra l'Ente Locale ed i singoli operatori dell'Ente Contraente, il quale con la presente, solleva l'Amministrazione Comunale da ogni qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi, e si impegna affinché il personale operante nel servizio, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro sub-ordinato e autonomo

### Art. 6

Nella struttura di Seconda Accoglienza per minori stranieri non accompagnati dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonioso sviluppo della persona.

Al fine, si cureranno in particolare:

- ✓ L'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- ✓ La formazione professionale dei minori aventi età superiore ai 14 anni;
- ✓ L'inserimento presso attività lavorative in apprendistato o in forma produttiva a secondo della attitudini, delle capacità e delle singole possibilità, mantenendo continui contatti con le aziende ed i datori di lavoro;
- ✓ Il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
- ✓ La responsabilizzazione dei minori ospiti attraverso possibili modi di partecipazione alla gestione della vita comune;
- ✓ L'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni vari;

- ✓ Il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal servizio sociale, con le famiglie ove ciò si rilevi possibile;
- ✓ I contatti con i coetanei di ambi i sessi;
- ✓ L'Apertura della realtà sociale (consigli di quartiere, associazioni, ecc.)

#### Art. 7

L'Ente Contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori ospiti, un'assicurazione idonea a coprire seguenti rischi sia all'interno che all'esterno della struttura, salvo i casi i cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria:

- ✓ Infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della Comunità;
- ✓ Danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della Comunità;

#### Art. 8

L'Ente Contraente si impegna a prestare ad i minori non soltanto la più scrupolosa igienico-sanitaria ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in vi ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

#### Art. 9

Ogni minori dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minori ed acquistato con l'ausilio degli educatori e a cura e spese dell'Ente Contraente.

#### Art. 10

Il trattamento alimentare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella indicata dall'ASP competente per territorio.

L'Ente Contraente, si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del Servizio Sociale dell'Ente Locale. L'Ente Contraente è tenuto altresì, a trasmettere periodicamente alle Autorità Competenti, nonché al Servizio Sociale di riferimento, informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con la famiglia ed i compagni, sul profitto a scuola ed in genere sul grado di adattamento raggiunto. L'Ente Locale si riserva la facoltà di visitare la struttura di seconda accoglienza in qualsiasi momento a mezzo del proprio Servizio Sociale e nell'ambito delle proprie attribuzioni previste dall'art. 16 della L.R. 22/86 ad esercitare l'opportuna vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali. E' facoltà dell'Ente Locale di formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

#### Art. 11

##### "Condizioni economiche e vincolo finanziario"

Il contributo economico per il servizio di prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) è fissato in misura massima pari a € 60,00 giornalieri pro-capite, IVA inclusa, salvo successiva rimodulazione da parte del Ministero dell'Interno, da intendersi sempre come limite massimo teorico.

Il Comune si obbliga al pagamento delle rette esclusivamente nei limiti delle somme effettivamente trasferite dallo Stato, tramite la Prefettura competente, a valere sul Fondo Nazionale per l'accoglienza dei MSNA – Cap. 2353.

Il pagamento sarà effettuato previa presentazione di regolari fatture da parte dell'Ente Gestore e solo dopo l'effettivo incasso da parte del Comune delle relative somme statali, entro i limiti trimestralmente assegnati.

L'Ente Locale non assume, ai sensi della presente convenzione, alcuna obbligazione autonoma, sussidiaria o integrativa rispetto al finanziamento statale. In particolare, l'eventuale mancata o parziale erogazione del contributo ministeriale non comporta obbligo di integrazione a carico del bilancio comunale, né può costituire fonte di responsabilità contrattuale, extracontrattuale o contabile nei confronti dell'Ente Locale.

L'Ente Gestore dichiara espressamente di essere consapevole che il contributo statale potrà essere ridotto, parziale o non disponibile, e di accettare integralmente tale rischio economico residuo, rinunciando fin da ora a ogni azione, pretesa o rivendicazione nei confronti del Comune per importi eccedenti le somme effettivamente incassate e riferite alla propria rendicontazione.

L'Ente Gestore dichiara di aver considerato il rischio di parziale o totale scopertura del contributo statale al momento della formulazione dell'offerta economica e di aver accettato il rapporto contrattuale con piena consapevolezza di tale alea finanziaria.

##### **In particolare, l'Ente Gestore si impegna:**

1. a non avanzare richieste di pagamento diretto al Comune per somme eccedenti il contributo ricevuto dallo Stato;

2. a non agire in via giudiziale nei confronti del Comune per la parte eventualmente non coperta dal contributo statale;
3. a non considerare il Comune soggetto obbligato in solido o sussidiario rispetto al finanziamento ministeriale.

La presente clausola costituisce condizione essenziale del contratto ed è specificamente approvata dalle parti, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

#### Art. 12

La vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto della presente convenzione è esercitata in via ordinaria dall'Ente Locale e, in via straordinaria dall'Assessorato Regionale degli Enti Locali. Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'Ente Locale ha la facoltà di sospendere la convenzione. La convenzione sarà comunque sospesa, dopo la contestazione da parte dell'Ente Locale cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze, nei seguenti casi:

- ✓ Deficienza ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudicano il raggiungimento delle finalità educativo - assistenziale del servizio medesimo;
- ✓ Mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

#### Art. 13 Durata della Convenzione

La presente convenzione ha la durata di un anno a decorrere dalla data del 01/01/2026 e fino al 31/12/2026.

E' escluso il rinnovo tacito. L'A.C. Nel caso di rescissione della presente convenzione o nel caso i cui la retta prevista per il servizio di accoglienza di secondo livello per minori stranieri non accompagnati non venga più erogata da Enti terzi (Stato, Regione) l'Ente Contraente dovrà curare la dismissione degli ospiti e assumere ogni onere anche finanziario fino alla dismissione senza alcun onere di spesa a carico dell'Ente Locale.

L'Ente Contraente ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione:

- ✓ L'autorizzazione a funzionamento rilasciata con provvedimento Assessoriale;
- ✓ L'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio e contratto di lavoro o convenzione;

#### Art. 14

La presente convenzione, redatta in carta legale, sarà sottoposta a cura e spese dell'Ente Contraente alla registrazione fiscale, a norma delle vigenti disposizioni di legge. Sono parimenti a carico dell'Ente Contraente le spese occorrenti per i valori bollati.

#### Art. 15

L'Ente Contraente ha l'obbligo di osservare le norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed è responsabile della corretta applicazione del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

Resta a carico dell'Ente Contraente la predisposizione e la comunicazione di tutti gli adempimenti in materia di legislazione della sicurezza del lavoro di cui al suddetto D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., quali il documento di valutazione dei rischi (DVR) relativo all'attività oggetto del servizio, completo della valutazione di tutti i rischi fisici, chimici, biologici, MMC, stress lavoro-correlato, VDT, ecc., eventualmente presenti, nonché il protocollo intero anti-contagio contenente tutte le misure di contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2 che la comunità intende mettere in atto nella sede oggetto del servizio.

Al tal fine l'A.C. prende atto che la comunità sopra evidenziata ha già trasmesso al Comune di Ribera la seguente documentazione e che la stessa si trova depositata presso l'Ufficio Politiche Sociali:

- a) Documento di valutazione dei rischi, come sopra meglio definito, firmato dal Datore di lavoro, RSPP, RLS e Medico Competente (ove nominato);
- b) Protocollo Interno Anti-Contagio contenente la valutazione del rischio biologico da SARS-CoV-2 (se già non contenuta all'interno del suddetto DVR) e l'indicazione delle misure anti-contagio atte a contrastare la diffusione del virus;
- c) Nominativo del Datore di Lavoro;
- d) Nominativo del Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione con la relativa lettera d'incarico e relativo attestato di avvenuta formazione;
- e) Nominativo del medico competente e relativa lettera d'incarico (ove nominato);

- f) Nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e relativo attestato di avvenuta formazione;
- g) Nominativi degli incaricati all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e di gestione dell'emergenza, e relativi attestati di avvenuta formazione;
- h) Attestati di avvenuta formazione (Generale e Specifica) dei lavoratori impiegati nella Comunità oggetto del servizio.

Art. 16

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile

Art. 17

Gli effetti giuridici della presente convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione. Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Sciacca.

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e sottoscrivono come espresso:

Ribera, li \_\_\_\_\_

L'Ente Contraente  
Soc. Coop. \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_)

(Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lg 07/03/2005 n. 82 e ss.mm.ii.)

=====

L'Ente Locale  
Il Dirigente ad Interim del I Settore  
(\_\_\_\_\_)

(Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lg 07/03/2005 n. 82 e ss.mm.ii.)

APPROVAZIONE CLAUSOLE AI SENSI DEGLI ART. 1341 E 1342 C.C., DI CUI ALLE CONDIZIONI  
DELLA PRESENTE CONVENZIONE

---

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ (Cod. Fisc. \_\_\_\_\_), nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in Ribera via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale " \_\_\_\_\_" (P.Iva \_\_\_\_\_), con sede operativa in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, gestore della "Struttura di accoglienza di secondo livello per Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA)".

DICHIARA

- di aver attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte la presente convenzione.
- di accettare e di approvare specificatamente, con la sottoscrizione della presente dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole contenute nel seguente articolo della convenzione:

- art. [11] (Condizioni economiche e vincolo finanziario)
- art. [12] (Vigilanza, controlli e sospensione della convenzione)
- art. [13] (Durata della convenzione e dismissione degli ospiti)
- art. [17] (Foro competente)

Ribera il \_\_\_\_\_

Il Dichiarante


( \_\_\_\_\_ )

---


Proposta di deliberazione approvata nella seduta di Giunta del 18-12-25 ore 16,30.  
Votazione UNANIMI.

Immediata esecutività si  no

Il Sindaco

  
(Avv. Matteo Ruvolo)

Il Segretario Generale

  
(Dott. Leonardo Misuraca)

I Componenti

AUGELLO LEONARDO


CLEMENTE EMANUELE

DI CARO GIOVANNI

MICELI ROSALIA

SGRO' GIUSEPPE MARIA

Firma

  
Augello  
Clemente  
Di Caro  
Miceli  
Sgro'  
Assente

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO



IL SEGRETARIO GENERALE



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n 69 )

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per gg.15 consecutivi a partire dal giorno \_\_\_\_\_ e fino al \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18 DIC. 2025

( ) Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

( ) Dichiara Immediatamente Esecutiva ( Art. 12, Comma 2 L.R. n. 44/91 s.m.i. )

Ribera, li 18 DIC. 2025

IL SEGRETARIO GENERALE



**ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DI ORIGINALE ANALOGICO**

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente copia informatica in formato PDF è conforme all'atto analogico originale.

IL SEGRETARIO GENERALE \*

(Dott. Leonardo Misuraca)

\* Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.